

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo

Ordinamento del personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

TITOLO I

Istituzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative

Capo I

Ruolo degli Ispettori Antincendi, dei Capi reparto e dei Capi squadra e dei Vigili del fuoco

Art. 1

Istituzione dei ruoli.

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative:

- a) ruolo dei vigili del fuoco;
- b) ruolo dei capi squadra e di capi reparto
- c) ruolo degli ispettori antincendi

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

Art. 2

Dotazioni organiche.

1. La dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 3

Gerarchia

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto, capi squadra, vigili del fuoco.

Art. 4

Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra, dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

Art. 5

Regolamento di servizio dell'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il regolamento di servizio dell'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Capo II

Art. 6

Ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco scelto;
- c) vigile del fuoco esperto;
- d) vigile del fuoco superiore.

Art. 7

Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando la piena fungibilità tra il personale appartenente alle qualifiche del ruolo di vigile del fuoco, il medesimo personale svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione ad una specifica preparazione professionale posseduta, espletare

compiti di addestramento del personale; in qualità di agente di polizia giudiziaria, risponde all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi all'esecuzione delle proprie funzioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco superiore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco superiore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

Art. 8 **Nomina a vigile del fuoco**

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferma restando la riserva del dieci per cento dei posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nei concorsi di cui al comma 1, un'ulteriore riserva del venti per cento è destinata a coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il cinquanta per cento dei posti disponibili è, inoltre, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti riservati, non coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma, sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco.

5. Possono essere inoltre nominati allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità

lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di formazione della graduatoria finale.

Art. 9

Corsi di formazione per allievi vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, una commissione, presieduta dal direttore della scuola, nominata dal capo dipartimento esprime il giudizio di idoneità al servizio d'istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 10

Dimissioni dai corsi

1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

- d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
- e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 9, comma 3.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione del corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 11

Promozione a vigile del fuoco scelto

1. La promozione a vigile del fuoco scelto si consegue, a ruolo aperto, per merito assoluto al quale sono ammessi i vigili del fuoco che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 9.

Art. 12

Promozione a vigile del fuoco esperto

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto si consegue a ruolo aperto, per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco scelto.

Art. 13

Promozione a vigile del fuoco superiore

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco superiore si consegue, a ruolo aperto, per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto.

Art. 14

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai vigili del fuoco superiori

1. Ai vigili del fuoco superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo è attribuito al personale che nel triennio precedente non abbia riportato una valutazione negativa o che nel biennio precedente non abbia riportato una sanzione più grave della sospensione.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della sospensione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Capo III

Art. 15

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) capo squadra
- b) capo squadra esperto
- c) capo reparto
- d) capo reparto esperto

Art. 16

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il personale appartenente alle qualifiche di capo squadra provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle qualifiche superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione e di vigilanza; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, risponde all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra superiore, oltre a quanto già specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra superiore, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti d'istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore gerarchico diretto; in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, rispondono all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

4. Fermi restando i rapporti di gerarchia, al personale con la qualifica di capo reparto superiore è attribuito il comando dei distaccamenti sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 17

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato ai vigili del fuoco superiori;
- b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione negativa o sanzioni disciplinari più gravi della sospensione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono,

nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco superiori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla successiva lettera b).

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica ed economica dal gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).

Art. 18 ***Dimissioni dal corso***

1. È dimesso dai corsi di cui all'articolo 17, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo dipartimento su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei

del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 19

Promozione a capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra si consegue a ruolo aperto per merito assoluto al quale sono ammessi i capi squadra che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20

Promozione a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto si consegue nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, per merito assoluto al quale sono ammessi i capi squadra esperti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 21

Promozione a capo reparto esperto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto si consegue nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi reparto che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 22

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai capi squadra esperti ed ai capi reparto esperti

1. Ai capi squadra esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo; analogamente ai capi reparto esperti, che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dai commi successivi

2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito al personale che nel triennio precedente non abbia riportato una valutazione negativa o che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso alla qualifica o ai ruoli superiori.

Capo IV

Art. 23

Ruolo degli ispettori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore antincendi;
- b) ispettore antincendi;
- c) ispettore antincendi esperto
- d) ispettore antincendi coordinatore
- e) ispettore antincendi coordinatore esperto

Art. 24

Funzioni degli ispettori antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano all'attività di soccorso tecnico urgente; partecipano alle attività di difesa civile e di protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea specialistica, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; collaborano e partecipano alla redazione di atti; predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando di distaccamenti di particolare rilevanza. In qualità di ufficiali di polizia giudiziaria rispondono all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

2. Al personale della qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore superiore, oltre a quanto già specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, collaborando in tale ambito anche direttamente con il dirigente della struttura; in caso di assenza o impedimento, sostituisce il funzionario responsabile del distretto. In caso di emergenze di protezione civile, gli è affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

Art. 25

Nomina a vice ispettore antincendi

1. La nomina alla qualifica di coordinatore tecnico si consegue:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente più prove scritte ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 26 e 27, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test. Un quarto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto per i quali si prescinde dal limite di età ed in possesso del prescritto titolo di studio.
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, nonché del titolo di studio di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato sanzione disciplinare più grave della sospensione o non abbia riportato una valutazione negativa.

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione, disciplinato con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 6, della durata non inferiore a sei mesi, al quale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27 e 28

3. Il corso di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del primo corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.

5. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 26

Requisiti per la nomina vice ispettore antincendi

1. L'assunzione dei coordinatori tecnici di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario

- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 - f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con il regolamento di cui all'art.25, comma 6, sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d) richiesti per la partecipazione al concorso.
 3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettore antincendi

Art. 27

Corsi per la nomina a vice ispettore antincendi

1. Ottenuta la nomina, ai sensi dell'art.25, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettore antincendi frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di quindici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettore antincendi che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio operativo quali vice ispettore antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettore antincendi in prova. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione, presieduta dal direttore della scuola, nominata dal capo dipartimento. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice ispettore antincendi durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I vice ispettore antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

Art. 28

Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore antincendi

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, gli allievi vice ispettore antincendi che:

- a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio operativo;
- b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettore antincendi di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 29.

Promozione a ispettore antincendi

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi si consegue a ruolo aperto, per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore antincendi che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27.

Art. 30

Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto si consegue per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore antincendi che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 31

Promozione a ispettore antincendi coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore antincendi che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 32

Promozione a ispettore antincendi coordinatore esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore esperto si consegue, a ruolo aperto per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 33

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori antincendi coordinatori esperti

1. Agli ispettori antincendi coordinatori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella rispettiva qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo è attribuito al personale che nel triennio precedente non abbia riportato una valutazione negativa o che nel biennio precedente non abbia riportato una sanzione più grave della sospensione

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli scatti aggiuntivi di cui al comma 1 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 34

Promozione per merito straordinario degli appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 1, che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 35

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del dipartimento, esaminata la proposta, la sottopone all'approvazione del Ministro.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente. In tal caso,

qualora si verificano le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre scatti di anzianità sentito il consiglio di amministrazione.

Capo II **Procedimento negoziale**

Art. 36 **Ambito di applicazione**

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha la durata prevista nel decreto medesimo. Tale durata può essere differenziata per gli aspetti economici rispetto a quelli giuridici.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 38 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 37 **Delegazioni negoziali**

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 38 **Materie di negoziazione**

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
 - a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale del personale non direttivo e non dirigente;
 - b) trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
 - c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
 - d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

- e) i criteri per la mobilità a domanda;
- f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
- g) la reperibilità;
- h) il congedo ordinario e straordinario;
- i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- l) i permessi brevi per esigenze personali;
- m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
- n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
- o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- r) la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

3. Con il decreto di cui all'articolo 42, comma 1, sono individuate, tra le materie concernenti gli aspetti giuridici di cui al comma 1 del presente articolo, quelle nelle quali l'amministrazione, decorso un determinato termine, fissato nel decreto stesso, dall'inizio della negoziazione, assume il potere di autonoma determinazione.

Art. 39 ***Procedura di negoziazione***

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 36, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 37 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 37, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione

economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Il decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione del decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Nel caso in cui la Corte dei conti richieda chiarimenti o elementi integrativi, le contro deduzioni sono trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

Art. 40

Accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 36, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 39, comma 1; per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali gli accordi decentrati sono conclusi esclusivamente a livello centrale. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 2, sono individuate, tra le materie di cui all'articolo 38 concernenti gli aspetti giuridici, quelle nelle quali l'Amministrazione, decorso un determinato termine, fissato nel decreto stesso, dall'inizio della negoziazione decentrata, assume il potere di autonoma determinazione.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 36, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.